

IVA

Dichiarazione d'intento con acconto 2020 e saldo nel 2021

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE CON EXCEL

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La gestione delle dichiarazioni d'intento per le **operazioni a cavallo d'anno** richiede un'attenzione particolare. Ci riferiamo, nello specifico, all'ipotesi in cui un esportatore abituale abbia emesso una dichiarazione d'intento con un determinato plafond nell'anno 2020 e, nel 2021, perda i requisiti per avvalersi di tale disciplina di favore.

Può capitare che entro la fine dell'anno il cedente, d'intesa con il cessionario, richieda il pagamento di **un acconto all'ordine** su una determinata fornitura di beni. Un **esempio** concreto è rappresentato dall'acquisto dei **beni rientranti nel piano industria 4.0**, per i quali la norma (**Legge di bilancio 2020, commi da 185 a 197**) prevede la possibilità di concludere l'investimento agevolato **entro il 30 giugno 2021**, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione (agevolazione poi in seguito prorogata e rafforzata, ad opera della **Legge di bilancio 2021, commi da 1051 a 1067**).

Nella descritta situazione, il cedente - fornitore dell'esportatore abituale - **fattura l'acconto, incassato nel 2020, come operazione non imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\) D.P.R. 633/1972](#)**.

Ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), infatti, se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o *"pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"*.

In altri termini, la dichiarazione d'intento emessa nel 2020 dal cliente resta valida (fino ad esaurimento del plafond indicato nella stessa) **per la sola fattura di acconto**.

Ipotizzando che l'acconto sia stato incassato il 29 dicembre 2020, la fattura sarà stata emessa dal fornitore:

- con “Data” fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa contestualmente al Sdl;
- con “Data” fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa allo Sdl entro 12 giorni dell’effettuazione dell’operazione, ossia nei primi giorni di gennaio 2021.

In entrambi i casi, la fattura di acconto dovrà comunque essere emessa **in base alla dichiarazione d’intento presentata dall’esportatore abituale nel 2020**.

Ricordiamo che le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (**versione 1.6 e seguenti aggiornamenti**) richiedono, su base facoltativa già dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo del **codice “Natura operazione” N3.5**.

Il **codice N3.5** va adoperato, in linea generale, nel caso di fattura **trasmessa via Sdl per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori** che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento; tale codice dovrà essere adoperato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- TD18 - integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD23 - estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell'[articolo 50, comma 4, lettera c\), D.L. 331/1993](#).

Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva**.

Per quanto riguarda, invece, la fattura emessa **a saldo** il cessionario dovrà **nuovamente verificare di possedere i requisiti per essere considerato esportatore abituale anche nel 2021**.

Ricordiamo che l'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#), e il **comma 2** dello stesso articolo, integrati dal **D.L. 746/1983**, consentono agli esportatori abituali di **acquistare (importare) beni e servizi evitando l’applicazione dell’imposta**.

Per ottenere lo *status* di esportatore abituale occorre aver registrato nell’anno solare precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti in caso di applicazione del plafond mobile), cessioni all’esportazione e operazioni assimilate ([articoli 8, lettera a e b, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972](#)), cessioni intracomunitarie ([articoli 41 e 58 D.L. 331/1993](#)) e operazioni assimilate, per un **ammontare superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno** (o nei 12 mesi precedenti), diminuito delle cessioni di beni in transito (o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e delle operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Verificate le condizioni per **emettere una nuova dichiarazione d’intento**, il cessionario trasmette all’Agenzia delle entrate tale dichiarazione **ante effettuazione dell’operazione** (emissione fattura a saldo o consegna/spedizione del bene), avvisando eventualmente il fornitore di aver trasmesso una nuova dichiarazione d’intento.

Il fornitore può accedere alla propria area riservata dell’Agenzia delle entrate e reperire il modello in pdf della dichiarazione, da scaricare e tenere agli atti, oltre al **protocollo di invio**

attribuito dall'Agenzia delle entrate.

Tale protocollo dovrà essere **riportato nella fattura elettronica emessa a saldo**, in occasione della spedizione/consegna dei beni.

Diversamente, se **nel 2021 il cliente non rispetta più le condizioni per avvalersi della dichiarazione d'intento**, la fattura a saldo **deve essere emessa con Iva**.

In altri termini, la fattura a saldo dovrà riportare **l'importo totale dell'operazione di compravendita**, citando nel corpo della fattura la fattura di acconto (**emessa nel 2020 ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972](#)**): l'importo residuo dovuto sarà infine **imponibile Iva**, mancando le condizioni per esser considerati esportatori abituali nel 2021.